



Croce Bianca dell'Alto Adige

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	28/02/2001	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/03/2001	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40% ²	TFR
01/01/2007	31/03/2014	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ^{2,3}	TFR
01/04/2014	31/01/2017	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ^{2,3}	TFR
01/02/2017	ad oggi	1,5% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ^{2,3}	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ L'Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca Onlus si impegna a versare un contributo pari al 2%, a condizione che il lavoratore contribuisca con un'aliquota pari o superiore al 2% (CCAL 15/02/2017)

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/03/2001	ad oggi	2%; 3%; 4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	Accordo 19/12/2000
01/01/2007	ad oggi	¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualifica di operai, impiegati e quadri che abbiano superato il periodo di prova. Possono altresì aderire i lavoratori assunti a tempo determinato con un contratto di durata non inferiore a sei mesi.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCPL 19/12/2000

Sono elementi utili al calcolo del TFR gli istituti tassativamente sottoindicati:

- retribuzione tabellare
- indennità di contingenza
- aumenti periodici di anzianità
- eventuali aumenti di merito e/o superminimi
- 13a mensilità
- 14a mensilità
- indennità non occasionali.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- La facoltà di variare la contribuzione a proprio carico potrà essere esercitata mediante la compilazione di un apposito modulo reperibile presso le sedi della Croce Bianca/Weisses Kreuz, in prima applicazione entro il 28 febbraio 2001, a valere dal mese successivo. Successivamente, come previsto dallo Statuto del Fondo, entro il 20 novembre di ogni anno con efficacia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA CROCE BIANCA DI BOLZANO

Indice:

15/02/2017 CCAL Accordo sindacale
19/03/2014 CCAL Verbale di accordo
19/12/2000 CCAL Verbale di accordo
25/11/1999 CCAL Verbale di accordo
17/11/1999 CCAL Verbale di accordo

15/02/2017

ACCORDO SINDACALE

Addì 15.02.2017, presso la sede dell'Associazione Imprenditori Alto - Adige, in occasione del rinnovo della parte economica e normativa del Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro (CCAL), per il personale dipendente dell'Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca di Bolzano,

TRA

Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca di Bolzano / Weißes Kreuz Onlus, rappresentata dal Direttore pro tempore dott. Ivo Bonamico, assistita da Assoimprenditori Alto - Adige nella persona del dott. Andrea Baiardo;

E

La RSU, nelle persone dei sig.ri Stefan Messner, Alessandro Scremin e Josef Gasser e le seguenti Organizzazioni Sindacali Provinciali:

- ASGB, rappresentata dal sig. Markus Dibiasi;
- CGIL I AGB, rappresentata dalla sig.ra Anita Perkmann e dal sig. Romolo Radicchi;
- SGBICISL, rappresentata dal sig. Gunther Patscheider;

si stipula e si conviene quanto segue:

[...]

La quota a carico del datore di lavoro da destinare a Laborfonds per i lavoratori aderenti a detto fondo viene elevata dallo 0,5% dall'attuale 1,5% della retribuzione mensile utile per il TFR al 2% con decorrenza:

- dal 1° febbraio 2017 nel caso la quota del lavoratore aderente sia al momento dell'odierna stipula già pari o superiore al 2%;
- dal 1° giugno 2017 a condizione che anche il lavoratore aderente aumenti la propria quota al 2% o a una percentuale superiore al 2%;

19/03/2014

Verbale di accordo

Bolzano, 19 marzo 2014

Con riferimento all'accordo del 17 novembre 1999, con il quale le parti firmatarie del presente accordo aderivano a Laborfonds - Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige e dell' "Allegato alla scheda informativa per i potenziali aderenti al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige" facente parte integrante dell'accordo sopra citato, tra Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca di Bolzano / Weißes Kreuz Onlus, rappresentata dal Direttore pro tempore dott. Ivo Bonamico, assistita dall'Associazione Imprenditori Alto - Adige nella persona del dott. Andrea Baiardo;

e

La RSU, nelle persone dei sig.ri Stefan Messner, Alessandro Scremin e Josef Gasser e le seguenti Organizzazioni Sindacali Provinciali:

- ASGB, rappresentata dal sig. Richard Goller;
 - CGIL / AGB, rappresentata dalla sig.ra Irmgard Gamper;
 - SGBCISL, rappresentata dal sig. Günther Patscheider;
- si conviene

che con decorrenza dal 1° aprile 2014 la quota a carico del datore di lavoro da destinare a Laborfond per i lavoratori aderenti a detto fondo venga elevata dello 0,5% passando quindi dall'attuale 1% all'1,5% della retribuzione mensile utile per il TFR, restando per il resto invariate tutte le altre disposizioni come contenute nei precedenti accordi del 17 novembre 1999 e del 19 dicembre 2000.

Letto, confermato, sottoscritto

CROCE BIANCA ONLUS
RSU
ASSOIMPREDITORI Alto Adige
ASGB
CGIL / AGB
SGBCISL

19/12/2000

PREVIDENZA INTEGRATIVA

A modifica dell'accordo del 17 novembre 1999, con il quale le parti firmatarie del presente accordo aderivano a Laborfonds - Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto - Adige

tra

l'Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca - Onlus, Landesrettungsverein Weisses Kreuz - Onlus, con sede a Bolzano, Via Fago 46, di seguito denominata Croce Bianca/Weisses Kreuz, rappresentata dai signori Adolf De Lorenzo e Ivo Bonamico ed assistita dall'Associazione degli Industriali della provincia di Bolzano, della signora Ileana Sirk

e

CGIL/AGB, rappresentata dai signori Salvatore Cavallo e Michele Barbieri
CISL/SGB, rappresentata dal signor Günther Patscheider
ASGB, rappresentata dal signor Franz Perkmann
si conviene

1) che la quota di TFR per i lavoratori già occupati alla data del 28/04/1993 da destinare a Laborfonds sarà elevata a decorrere dal 1 marzo 2001 dal 33% annuo al 40% annuo

2) che i lavoratori dipendenti della Croce Bianca/Weisses Kreuz soci di Laborfonds possono variare a decorrere dal marzo 2001 la contribuzione a proprio carico al Fondo optando per una delle seguenti percentuali:

1% della retribuzione mensile utile per il calcolo del TFR

2% della retribuzione mensile utile per il calcolo del TFR

3% della retribuzione mensile utile per il calcolo del TFR

4% della retribuzione mensile utile per il calcolo del TFR

Tale facoltà potrà essere esercitata dal lavoratore mediante la compilazione di un apposito modulo reperibile presso le sedi della Croce Bianca/Weisses Kreuz, in prima applicazione entro il 28 febbraio 2001, a valere dal mese successivo.

Successivamente, come previsto dallo Statuto del Fondo, entro il 20 novembre di ogni anno con efficacia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Le opzioni di aliquota della contribuzione a carico del lavoratore, come sopra definite, sono ovviamente valide anche per i lavoratori che si iscrivono a Laborfonds successivamente alla data di stipula del presente accordo.

25/11/1999

Verbale di accordo

Le parti firmatarie dell'accordo stipulato in data 17 novembre 1999 tra la Croce Bianca/Weisses Kreuz, assistita dall'Associazione degli Industriali di Bolzano, e le organizzazioni sindacali CGIL/AGB, CISL/SGB e ASGB in merito all'adesione a Laborfonds - Fondo pensione complementare a favore dei dipendenti della Croce Bianca/Weisses Kreuz confermano che il testo "Allegato alla scheda informativa per i potenziali aderenti al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige" fa parte integrante dell'accordo sopra citato.

Pertanto, tutte le clausole ivi indicate, tra le quali quella relativa alla possibilità di adesione al Fondo da parte di lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operai, impiegati e quadri che abbiano superato il periodo di prova nonché di lavoratori assunti a tempo determinato con un contratto di durata non inferiore a sei mesi, clausola espressamente prevista nell'"Allegato alla scheda informativa", s'intendono per contemplate a tutti gli effetti nell'accordo medesimo complessivamente considerato.

Letto, confermato, sottoscritto
Bolzano, 25 novembre 1999

Croce Bianca/Weisses Kreuz
Associazione Industriali
CGIL/AGB
CISL/SGB
ASGB

17/11/1999

Verbale di accordo

Bolzano, 17 novembre 1999

tra

l'Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca - Onlus, Landesrettungsverein Weisses Kreuz - Onlus, con sede a Bolzano, Via Fago 46, di seguito denominata Croce Bianca/Weisses Kreuz, rappresentata dai signori Adolf De Lorenzo e Friedrich Pattis ed assistita dall'Associazione degli Industriali della provincia di Bolzano, dai signori Antonio Sebastiani e Ileana Sirk

e

CGIL/AGB, rappresentata dal sig. Salvatore Cavallo
CISL/SGB, rappresentata dal sig. Günther Patscheider
ASGB, rappresentata dal sig. Rudolf Rimbl

si conviene
di dare attuazione, al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori dipendenti della Croce Bianca/Weisses Kreuz, alla disciplina sulle forme pensionistiche complementari prevista nel dec.lgs. 124/93.

Premesso che

- la Croce Bianca/Weisses Kreuz, associazione di soccorso senza fini di lucro, opera sul territorio della provincia di Bolzano avvalendosi sia di personale volontario che di personale dipendente;
- è prassi consolidata che il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Croce Bianca/Weisses Kreuz sia regolato da un contratto collettivo territoriale che non ha riferimenti di negoziazione di categoria a livello nazionale;
- anche per quanto riguarda la previdenza complementare, non esiste alcun accordo di categoria a livello nazionale né le parti intendono avviare un sistema di previdenza complementare per i dipendenti della Croce Bianca/Weisses Kreuz tramite l'adesione a fondi nazionali di categoria già costituiti;
- le parti firmatarie del presente accordo, avendo deciso di non dare corso all'istituzione di un proprio fondo di previdenza complementare, e ritenendo di possedere le caratteristiche di autonomia contrattuale collettiva a livello territoriale, secondo quanto previsto nell'art.8, punto 8.3 dell'accordo del 19.1.1998, come modificato dall'accordo 20.11.1998, per la istituzione di un fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti del territorio del Trentino Alto Adige, convengono di aderire a Laborfonds - Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige, secondo le seguenti misure percentuali:
- 1% della retribuzione mensile utile per il TFR a carico del datore di lavoro

- 1% della retribuzione mensile utile per il TFR a carico del lavoratore

La quota di TFR da destinare a Laborfonds è pari al 33% del TFR annuo, per gli assunti prima del 28.4.1993; tale quota è pari al 100% del TFR maturato nell'anno, per gli assunti dopo il 28.4.1993 (assunti di prima occupazione).

Fermo restando l'adesione su base volontaria del singolo lavoratore, le contribuzioni come sopra determinate decorrono dalla data di operatività di Laborfonds.

ALLEGATO ALLA SCHEDA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE
CROCE BIANCA/WEISSES KREUZ

CONTRATTO:

Contratto collettivo territoriale per i dipendenti della Croce Bianca/Weisses Kreuz

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualifica di operai, impiegati e quadri che abbiano superato il periodo di prova. Possono altresì aderire i lavoratori assunti a tempo determinato con un contratto di durata non inferiore a sei mesi.

AMMONTARE DELLE CONTRIBUTIONI

I lavoratori associati sono tenuti a contribuire ciascuno secondo la misura, le modalità e i termini di cui all'accordo istitutivo del 19 gennaio 1998 con le modifiche e integrazioni dell'accordo 20 novembre 1998, dagli accordi negli stessi richiamati, nonché dalle successive modifiche.

La contribuzione iniziale al Fondo decorrerà dalla data di associazione e comunque non prima dell'operatività del Fondo, e sarà così ripartita:

quota a carico del lavoratore: 1% calcolato sulle voci: retribuzione utile calcolo TFR

quota a carico del datore di lavoro: 1% calcolato sulle voci: retribuzione utile calcolo TFR

quota prelevata su TFR maturando: 33% calcolato sulle voci: quota TFR

Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28.4.1993, è prevista la integrale destinazione del TFR maturando.

Al momento della adesione il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a £ 2.500.000.

Letto, confermato, sottoscritto

Croce Bianca/Weisses Kreuz
Associazione Industriali
CGIL/AGB
CISL/SGB
ASGB
